

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1632 del 22 dicembre 2023

Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale. Proroga al 31 dicembre 2026 dell'operatività del Fondo e della Convenzione in corso con gli Istituti bancari. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3. DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si proroga, fino al 31 dicembre 2026, l'operatività del Fondo per l'anticipazione sociale istituito con DGR n. 2421/2014 e la Convenzione con gli Istituti bancari per l'anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

A fronte della crisi economica perdurante, la Regione è intervenuta con la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014, istituendo un Fondo destinato ad anticipare ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga) a zero ore il trattamento, in attesa dell'erogazione dello stesso da parte dell'INPS.

Nel proseguire della crisi, infatti, molte aziende non erano più in grado di anticipare il trattamento di CIGS (c.d. pagamento "a conguaglio") ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiedevano fino a otto mesi, con la conseguenza che i lavoratori in CIGS rimanevano completamente o parzialmente privi di reddito per il lungo periodo necessario alla liquidazione del trattamento. Ciò valeva anche per il trattamento di CIG in deroga, all'epoca autorizzato dalla Regione, che, dipendendo dalla tempistica dei fondi statali, richiedeva alcuni mesi per il rilascio dell'autorizzazione e la conseguente liquidazione.

Con DGR n. 2421/2014 è stato, quindi, istituito un Fondo di garanzia di € 1.800.000,00, regolato con il decreto dirigenziale n. 968/2014 dell'allora Dirigente della Sezione Lavoro, che garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari a un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore.

Con Decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 975/2014 sono stati impegnati, a favore del gestore, individuato in Veneto Sviluppo Spa, gli importi di euro 1.800.000,00 per le anticipazioni ai lavoratori oltre a euro 275.000,00 stanziati in quanto, per non far gravare sui lavoratori gli oneri relativi all'anticipazione, la Regione si è fatta carico dell'erogazione agli istituti di credito di un importo forfettario per ogni anticipazione attivata, pari a € 120,00, a copertura dei costi di istruzione delle pratiche, di gestione, di interessi passivi, di commissioni e spese. Dell'importo impegnato, euro 1.000.000,00 sono stati versati al soggetto gestore e di questi euro 987.830,86 sono ancora disponibili;

Il 28 aprile 2015 dodici istituti bancari hanno aderito all'iniziativa e ciascuno di essi ha sottoscritto una Convenzione con la Regione e dal 25 maggio 2015 è stato possibile, per i lavoratori interessati, presentare la domanda di anticipazione presso gli sportelli degli Istituti bancari aderenti.

Constatati l'utilità e il buon funzionamento della misura, si è stabilito, con DGR n. 2022/2015, di rinnovare per il 2016 la Convenzione con gli Istituti bancari e di demandare al Direttore della Sezione Lavoro l'approvazione di un Addendum alla Convenzione stessa (Decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 255/2016), per estendere l'utilizzo del Fondo di garanzia ai lavoratori ad orario ridotto (almeno il 40% dell'orario contrattuale) e a quelli che usufruiscono di un Contratto di Solidarietà.

La Convenzione con gli Istituti bancari è stata finora periodicamente rinnovata e, infine, con DGR n. 1784 del 22 dicembre 2020, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo, si registra che, al mese di novembre 2023, sono state lavorate 354 pratiche, relative ad altrettanti lavoratori; nel corso dell'ultimo periodo di affidamento del servizio non si sono registrate richieste di anticipazione e la causa è da ricercarsi nella notevole riduzione dei tempi di autorizzazione degli ammortizzatori da parte del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei conseguenti tempi di erogazione delle indennità da parte dell'INPS competente, rispetto al periodo storico in cui la misura è stata concepita.

Ciò nonostante, si ritiene opportuno prorogare tale misura regionale, in considerazione del fatto che essa è uno strumento particolarmente necessario in situazioni di emergenza, ed è pertanto opportuno avere una misura attiva, piuttosto che doverla attivare in caso di emergenza, soprattutto in un periodo di turbolenza della situazione internazionale, che ha già avuto e potrebbe maggiormente avere in futuro gravi ripercussioni sul costo dell'energia e quindi delle merci e dei trasporti, mettendo in difficoltà le imprese.

Si ritiene pertanto opportuna, per quanto sopra esposto, la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'operatività del Fondo e della Convenzione con gli Istituti bancari aderenti.

In tal senso, nell'ambito dell'operazione di riordino del gruppo Veneto Sviluppo S.p.A. (che ha sempre gestito il Fondo per conto della Regione) e della società Veneto Innovazione S.p.A. - con attribuzione alla prima del ruolo di *holding* di partecipazioni regionali e facendo della seconda una società *in house* controllata dalla Regione e dedicata, fra l'altro, alle attività di progettazione, realizzazione e gestione di strumenti finanziari attivati dalla Regione - è stata approvata la deliberazione di Giunta regionale n. 1595 del 19 dicembre 2023, di affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. della gestione del "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (art. 32, L.R.13/03/2009, n.3)", secondo un allegato schema di accordo, redatto ai sensi della DGR n. 1536/2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L. 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;

Visto il DDR n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;

Visto il DDR n. 975 de 30 dicembre 2014;

Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;

Vista la DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015;

Vista la DGR n. 1915 del 19 novembre 2016;

Visto il DDR n. 255 del 24 giugno 2016 e i relativi allegati;

Vista la DGR n. 2220 del 29 dicembre 2017;

Vista la DGR n. 295 del 13 marzo 2018;

Vista la DGR n. 1784 del 22 dicembre 2020;

Vista la DGR n. 1595 del 19 dicembre 2023;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, l'operatività del "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)" e la Convenzione con gli Istituti bancari approvata dalla DGR

- n. 2421/2014, così come modificata dal Decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 255/2016, per la concessione dell'anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento;
 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa a carico del Bilancio regionale;
 5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.